



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 29/09/2023

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo dipendente comunale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove, del mese di Settembre alle ore 19:40, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Presidente CANTO' GINO.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CANTO' GINO	SI
VICE SINDACO	PALOZZO ANNALISA	SI
ASSESSORE	SBORGIA CAMILLO	SI
ASSESSORE	SANTAVENERE TIZIANO	SI
ASSESSORE	TATILLI GIANNI	SI
ASSESSORE	AMBROSINI M. GIULIA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale **PICA STEFANIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **CANTO' GINO**, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Bucchianico (CH) ha richiesto con nota prot. n. 10.354 del 22.09.2023, acquisita al protocollo di questo Comune n. 26423 del 25.09.2023, di voler rilasciare formale autorizzazione per l'utilizzo della dipendente di questo Ente Cimorelli Paola, Agente di Polizia Locale - Area Istruttori, per n. 12 ore settimanali fino al 31.12.2023, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004;

RILEVATO che:

- con propria precedente deliberazione n. 84 del 31.07.2023 si autorizzava la medesima dipendente a prestare attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 presso il Comune di Castiglione a Casauria (PE) fino al 31.12.2023;
- con nota pervenuta al Protocollo comunale n. 26967 del 28/09/2023, la dipendente di cui sopra ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico presso il Comune di Castiglione a Casauria a decorrere dal 30.09.2023 – ultimo giorno di lavoro 29.09.2023;
- con ulteriore nota pervenuta al Protocollo comunale n. 26934 del 28/09/2023 la stessa dipendente ha comunicato la propria disponibilità ad accettare il rapporto di lavoro proposto dal Comune di Bucchianico;
- la predetta comunicazione di disponibilità reca altresì il nulla-osta rilasciato dal Responsabile del Servizio di appartenenza della dipendente Cimorelli;

DATO ATTO che l'utilizzo di un dipendente proveniente da altro Comune è disciplinato dal citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/200, come modificato dall'art.3, comma 6 bis, D.L. n.44/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2023 n. 74 e successivamente dall'art. 28, comma 1-ter, del D.L. n. 7572023 convertito in legge n. 112/2023, nel modo seguente:

“I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;

VISTI:

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale l'Ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale, purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente prevista dall'art. 92, comma 1, del TUEL e siano rispettate le previsioni del citato comma 557;

- il parere del Consiglio di Stato Sez. Prima n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale è così riportato: *“L'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;*

- la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

ATTESO che, per quanto sopra, il ripetuto comma 557 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso un'altra pubblica amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

CONSIDERATO che il Comune di Bucchianico, avente popolazione residente inferiore al limite di legge, può avvalersi del disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e può pertanto servirsi dell'attività lavorativa di personale dipendente a tempo pieno di altri enti locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

DATO ATTO che:

- non esistono allo stato situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il Comune di Cepagatti e il Comune di Bucchianico in ordine alle prestazioni lavorative della dipendente;

- il rapporto di lavoro presso il Comune di Bucchianico dovrà essere gestito nel rispetto del D.L.gs n. 66/2003, ovvero in modo tale che non vengano violati i limiti di prestazione lavorativa oraria previsti dalla legge;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie . 23/2016, secondo la quale *“Se l’Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale”*;
- il parere Aran CFL 156 secondo il quale *“Tenuto conto delle particolari finalità perseguite con la disciplina contenuta all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 a favore di quelle amministrazioni di ridotte dimensioni che debbano reperire personale..., considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro...”*;

DATO ATTO che, per quanto sopra, la dipendente Cimorelli stipulerà con il Comune di Bucchianico un autonomo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato;

OSSERVATO come la già citata Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005 evidenzia la necessità, nel caso di doppia subordinazione, che l'Ente interessato all'utilizzo del dipendente e l'ente di appartenenza si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione;

RITENUTO pertanto di autorizzare la prestazione lavorativa della propria dipendente presso il Comune di Bucchianico, ponendo le seguenti prescrizioni:

- il tempo di lavoro presso il Comune di Bucchianico è pari a n. 12 (dodici) ore settimanali da prestarsi al di fuori del servizio presso il Comune di Cepagatti e da articolarsi secondo un calendario da concordare con il Comune di Bucchianico. Nel cumulo dei due rapporti di lavoro, l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo.
- l'instaurando rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune di Bucchianico al di fuori dell'orario di lavoro osservato dalla dipendente presso l'ente di appartenenza, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro in essere con quest'ultimo che dovrà quindi svolgersi a tempo pieno.

- il Comune di Bucchianico si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto alla dipendente incaricata della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le sue prestazioni, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato e in base al C.C.N.L. vigente, per la categoria di inquadramento. A tali fini, il Comune di Bucchianico emetterà una autonoma busta paga mensile, operando tutte le ritenute previdenziali e fiscali dovute per legge.
- l'utilizzo della dipendente decorre dalla data che verrà all'uopo stabilita dal comune di Bucchianico, da comunicarsi al Comune di Cepagatti, fino al 31.12.2023, fatta salva comunque la possibilità di proroghe, da effettuarsi previa semplice richiesta scritta del Comune di Bucchianico e conseguente autorizzazione del Comune di Cepagatti.
- l'utilizzo autorizzato potrà in ogni caso cessare in qualunque momento per mutuo consenso ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie, la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della volontà di recesso. Potrà altresì cessare per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le amministrazioni comunali. In tale fattispecie la cessazione dello stesso decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.
- la prestazione lavorativa resa dalla dipendente Paola Cimorelli a favore dell'Amministrazione comunale di Bucchianico secondo l'articolazione concordata deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.
- le ferie matureranno in proporzione della durata del servizio prestato presso il Comune di Bucchianico. Fermo restando il rispetto del limite di due settimane consecutive di ferie annuali, le ferie dovranno essere fruito nello stesso periodo o negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Bucchianico di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dall'ente di provenienza.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa ai sensi di legge,

DELIBERA

DI autorizzare la dipendente a tempo indeterminato Paola CIMORELLI – Area Istruttori, con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Bucchianico, a decorrere dalla data che sarà all'uopo stabilita dal Comune di Bucchianico e successivamente comunicata a questo Ente, e fino 31.12.2023, per un tempo di lavoro massimo di 12 ore settimanali da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Cepagatti e consentendo comunque il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

DI precisare che nel cumulo dei due rapporti di lavoro verrà rispettato quanto previsto dalla normativa vigente e che il rapporto di lavoro con il Comune di Bucchianico non dovrà creare

pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro in essere con il Comune di Cepagatti, che dovrà quindi svolgersi sempre a tempo pieno;

DI dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Bucchianico sarà totalmente sostenuta dal Comune stesso, senza oneri aggiuntivi a carico di questo Ente;

DI precisare che dovranno essere rispettate dal Comune di Bucchianico tutte le prescrizioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DI stabilire che l'utilizzo della dipendente Cimorelli da parte del Comune di Bucchianico potrà essere prorogato previa richiesta scritta da parte del medesimo Comune e conseguente autorizzazione del Comune di Cepagatti;

DI demandare al Responsabile del Servizio Personale ogni adempimento inerente e conseguente il presente atto;

DI comunicare l'adozione del presente atto al Comune di Bucchianico;

DI rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 con separata votazione unanime favorevole.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1378 del 28/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 28/09/2023**.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1378 del 28/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 28/09/2023**.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
CANTO' GINO

Il Segretario Generale
PICA STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1730

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SIDONIO VALENTINA attesta che in data 03/10/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Giunta N.ro 105 del 29/09/2023 con oggetto:

Autorizzazione utilizzo dipendente comunale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SIDONIO VALENTINA il 03/10/2023.